SENATO DELLA REPUBBLICA

____ XII LEGISLATURA ____

N. 2066

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI)

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (LUCHETTI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990

Onorevoli Senatori. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990, rappresenta uno strumento complementare rispetto al Trattato bilaterale per la creazione di una Relazione Associativa Particolare del 10 dicembre 1987. all'Accordo di Cooperazione Tecnica del 1986 e al Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione Tecnica «Club Tecnologico Italia-Argentina» del 9 dicembre 1987. Esso fa esplicito riferimento alle procedure previste dal Trattato, prevedendo il ricorso all'esame periodico da parte del Segretariato Permanente italo-argentino (SPAI) per le questioni del finanziamento dei programmi, prevedendo inoltre modalità concrete di attuazione analoghe a quelle previste dal Protocollo sul «Club Tecnologico»; prevedendo, infine, scambio di informazioni scientifiche, elaborazione congiunta di programmi e progetti, incentivi allo sviluppo della cooperazione diretta fra gli enti pubblici e privati e le organizzazioni di entrambe le Parti contraenti.

Fra gli obiettivi dell'Accordo sulla collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente si segnalano in particolare quello di giungere allo sviluppo di ricerche e alla costituzione di un insieme omogeneo di dati e di elaborazioni scientifiche sui problemi ambientali, l'utilizzazione di tecnologie ecologicamente appropriate, la riduzione della produzione di rifiuti, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento delle acque marine e dall'inquinamento atmosferico, l'utilizzazione razionale delle risorse energetiche e più in generale la promozione della collaborazione economica e tecnologica nel campo della protezione ambientale.

Si tratta della prima iniziativa mirata nel campo dell'ambiente con un Paese dell'America Latina, che riveste inoltre una particolare importanza data l'estensione ed il lívello delle collaborazioni industriali, economiche e di cooperazione allo sviluppo ormai raggiunto con l'Argentina.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo in materia di protezione ambientale tra l'Italia e l'Argentina comporta una serie di adempimenti connessi alla fase iniziale di operatività dell'Accordo stesso. Parti di tali adempimenti rientrano nella ordinaria operatività del Ministero dell'ambiente che già provvede allo scopo attraverso le disponibilità derivanti dalla rispettiva legislazione. Ciò vale, tra l'altro, per le attività previste dall'articolo III dell'Accordo (raccolta dei dati e scambio di informazioni; misure generali per la conservazione e la protezione dell'ambiente).

Gli adempimenti, viceversa, che eccedono il quadro delle attività svolte sulla base della vigente legislazione e che richiedono quindi appositi nuovi stanziamenti possono ricondursi alle seguenti fattispecie:

Art. IV-a). - Per l'esame dei programmi congiunti, sono previste apposite riunioni da svolgere alternativamente a Buenos Aires ed a Roma.

Nella ipotesi di una riunione a Buenos Aires nell'anno 1995, alla quale partecipano quattro funzionari, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 giorni x 4 persone)	L.	3.600.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 138, al cambio di lire 1.700 = lire 235.000, a cui si aggiungono lire 71.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 306.000 viene ridotto di lire 78.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 228.000 x 4 persone x 5 giorni)	*	4.560.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.975.000 x 4 persone)	×	23.900.000
Totale onere (art. IV-a)	L.	32.060.000

Art. IV-b). – La partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro richiede, con decorrenza dal 1996, l'invio annuo in missione a Buenos Aires di tre funzionari, con una permanenza di cinque giorni in detta città; la relativa spesa è così suddivisa:

Spese	đi	missione:
Spese	aı	missione:

pernottamento	(lire	180.000	al	giorno	x 5	i	
giorni x 3 persone)					. L.	2.700.000

3.420.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.975.000 x 3 persone)

17.925.000

Totale onere (art. IV-b) ...

. 24.045.000

Art. IV-c). – Per la partecipazione della delegazione argentina alla riunione prevista a Roma nell'anno 1996, si prevedono le seguenti spese:

Spese di capitalità:

(lire 450.000 x 4 persone x 5 giorni) L. 9.000.000

Spese di interpretariato:

(lire 300.000 x 4 persone x 5 giorni) » 6.000.000

Totale onere (art. IV-c) ... L. 15.000.000

Art. IV-d). – Al fine di migliorare la collaborazione in materia ambientale, è previsto lo scambio di visite di docenti ed esperti dei Paesi interessati.

Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Pertanto, da parte italiana si prevede di inviare annualmente dal 1995, dieci esperti a Buenos-Aires, con una permanenza di cinque giorni in detta città; i relativi oneri si limitano alle spese di viaggio e sono così indicati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.975.000 x 10 persone) L. 59.750.000

Per quanto concerne la visita dei docenti ed esperti argentini in Italia, tenuto conto dei costi sostenuti in analoghe iniziative, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1995, dieci unità per un periodo di cinque giorni; la relativa spesa è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 x 5 giorni x 10 persone)	L.	7.500.000
spesa di assicurazione per l'intera missione (lire 100.000 x 10 persone)	*	1.000.000
	L.	8.500.000
Totale onere (art. IV-d)	L.	68.250.000

In conclusione, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato è il seguente:

	1995 —	1996	1997 —
Art. IV-a	32.060.000		32.060.000
Art. IV-b		24.045.000	24.045.000
Art. IV-c		15.000.000	
Art. IV-d	68.250.000	68.250.000	68.250.000
Totale lire	100.310.000	107.295.000	124.355.000
In cifra tonda	101.000.000	107.000.000	125.000.000

Si fa presente, che le ipotesi aggiunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni, degli scambi di docenti ed esperti e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Infine, si rappresenta che gli ulteriori adempimenti da attivare negli anni successivi verranno a definirsi concretamente soltanto in occasione della prima Conferenza delle Parti interessate, programmata per il 1996.

Va da sè, ove tali adempimenti venissero ad eccedere il quadro di spese difinite dal presente provvedimento, che agli stessi non potrà che farsi fronte mediante l'adozione di apposito nuovo provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 101 milioni per l'anno 1995, in lire 107 milioni per l'anno 1996 ed in lire 125 milioni a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A C C O R D O TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, chiamati qui di seguito le Parti Contraenti.

tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina del 30 settembre 1986, del Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione Tecnica "Club Tecnologico Italia-Argentina" del 9 dicembre 1987 e del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per la creazione di una Relazione Associativa Particolare del 10 dicembre 1987;

consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente e la gestione equilibrata delle risorse naturali rivestono per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi e delle generazioni future:

preoccupati del persistente peggioramento dello stato dell'ambiente nel mondo;

intenzionati ad apportare un efficace contributo alla protezione dell'ambiente a livello europeo e globale, in conformità con gli impegni internazionali in campo ambientale assunti da entrambi i Paesi;

determinati a contribuire all'elaborazione ed alla realizzazione, insieme con tutti gli altri Paesi, di un complesso di principi, responsabilità e compiti per la tutela dell'ambiente e per il miglioramento della sua qualità;

- 8 -

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e del mutuo vantaggio.

ARTICOLO II

Tale cooperazione favorirà la soluzione dei principali problemi della conservazione e del risanamento dell'ambiente e riguarderà in particolare lo studio dell'impatto nocivo delle attività umane sull'ambiente e l'elaborazione delle misure volte a prevenire e/o a ridurre detto impatto.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti realizzeranno tale cooperazione nei seguenti principali settori:

- 1. reciproca conoscenza degli strumenti giuridici e delle atrutture organizzative nel campo della protezione dell'ambiente;
 - 2. aviluppo di ricerche congiunte fra scienziati italiani e argentini;
 - 3. impiego di tecnologie efficienti e di mezzi tecnici moderni nel mettore dell'osservazione e del controllo 'dello stato dell'ambiente:

- 4. studio e prevenzione delle catastrofi ecologiche e degli incidenti rilevanti e mitigazione delle relative conseguenze;
- 5. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente, impiego di tecnologie ambientali "pulite" e formazione di "banche dati";
- 6. conservazione della natura e gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico, le sue diversità biologiche e genetiche;
- 7. utilizzazione di tecnologie ecoloogicamente appropriate;
- 8. riduzione della produzione di rifiuti, eliminazione e riciclaggio di rifiuti nonchè minimizzazione dei loro effetti nocivi per l'ambiente, impiego delle relative tecnologie;
- 9. prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine (incluse le acque costiere) ed interne; metodi di depurazione, ivi compresa quella biologica, con particolare riguardo ai bacini fluviali, ai fiumi di breve percorso ed a specifiche aree marine;
- 10. prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili e fisse, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero dell'aria;
- 11. scambio di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecniche sulle tecnologie per la elaborazione di prodotti sostitutivi delle sostanze che riducono la strato di ozono;

- 12. utilizzazione razionale delle risorse energetiche, ricerca e sviluppo di fonti energetiche ecologicamente "pulite";
- 13. metodi di valutazione preventiva dell'impatto sull'ambiente di nuove opere infrastrutturali;
- 14. promozione della collaborazione economica e tecnologica nel campo della protezione ambientale, ivi compresi lo studio e la realizzazione di progetti comuni di investimento e di imprese miste. I predetti settori di cooperazione potranno essere integrati e riesaminati sulla base del presente Accordo. I risultati della cooperazione potranno essere messi a disposizione di privati e di Paesi Terzi, previo accordo fra le Parti.

ARTICOLO IV

La cooperazione fra le Parti sarà realizzata soprattutto nelle seguenti forme:

- scambio di delegazioni, scienziati ed esperti;
- organizzazione di seminari, simposi ed incontri bilaterali di esperti;
- scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche;
- elaborazione congiunta e realizzazione di programmi e di progetti;
- aitre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della cooperazione diretta tra gli Enti pubblici e privati e le organizzazioni di entrambe le Parti Contraenti, nonchè la stipulazione, laddove necessario, di singoli accordi e contratti.

ARTICOLO VI

Le Amministrazioni competenti delle due Parti per 11 coordinamento e l'attuazione della cooperazione nell'ambito del presente Accordo saranno comunicate attraverso i canali diplomatici.

Le Amministrazioni competenti stabiliranno contatti diretti tra loro.

ARTICOLO VII

Le questioni del finanziamento dei programmi degli scambi di scienziati ed esperti saranno preventivamente concordate tra le Parti e sottoposte all'esame periodico del Segretariato Permanente Italo Argentino (SPAI).

Eventuali divergenze nell'interpretazione e nella applicazione del presente Accordo che non venissero risolte dalle Autorità responsabili del coordinamento e dell'attuazione della cooperazione, di cui all' Articolo VI, verranno risolte per via diplomatica.

Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui le Parti Contraenti avranno notificato l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuma delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderá sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

Fatto a Buenos Aires il ventidue maggio 1990, in due esemplari, in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PEP IL GOVERNO DELLA PEPUBBLICA ITALIANA

PER IL COVERNO DELLA REPUBBIACA ARGENTINA